



## Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi

### **Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Brindisi**

#### IL DIRETTORE

- Visto il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della l. 10 dicembre 2014 n. 183 che istituisce l'Agenda Unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro";
- visto il DPCM 23 febbraio 2016 che definisce le competenze attribuite agli uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale;
- visto il DPCM 26 maggio 2016 n. 109 "Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato Nazionale del lavoro";
- visto l'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce agli Ispettorati Territoriali del Lavoro (già Direzioni Provinciali del Lavoro), la competenza in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
- vista la Circolare del Ministero del Lavoro – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70-DOC del 2 febbraio 1995 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
- vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 39 del 18 marzo 1997 che a seguito di interpello al Consiglio di Stato – Sez. II, fornisce ulteriori indicazioni interpretative;
- preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 21216 del 9 ottobre 2013, nella quale si ritiene abrogato l'art. 4 del D.P.R. n. 342/1994, stante l'incompatibilità del sistema di determinazione delle tariffe minime con le successive previsioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche;
- ritenuto opportuno individuare nuove tariffe minime di riferimento per le operazioni di facchinaggio, svolte sia da lavoratori autonomi sia da soggetti organizzati in forma associativa, ai soli fini orientativi e non vincolanti, con il solo scopo di evidenziare eventuali comportamenti non corretti da parte di operatori che non rispettino la normativa vigente in materia fiscale, contributiva e contrattuale ed inoltre, sono volte a consentire la valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte e della legittimità degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- preso atto che per "facchinaggio" si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999, come modificata dal D.M. 6 giugno 2008, e quindi

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza inceppamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;

considerate le tabelle retributive previste dal vigente CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni;

tenuto conto delle considerazioni espresse nel corso della riunione con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, tenutasi in data 26.03.2026;

## D E C R E T A

### Art. 1

#### Determinazione della tariffa

La tariffa minima del costo orario per le prestazioni e/o operazioni di facchinaggio nel territorio di competenza Brindisi, ivi compresi gli oneri per gli istituti contrattuali e gli oneri contributivi e gestionali, è stabilita nella misura di € 21,15 (ventuno/15) basata sul costo orario medio dei livelli ritenuti assimilabili a quelli del CCNL di categoria vigente ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2027.

La tariffa sopra indicata si intende esclusa di IVA ove applicabile.

La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

Altresì, l'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Restano comunque salve eventuali condizioni di miglior favore riconosciute ai lavoratori addetti al facchinaggio.

### Art. 2

#### Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5 co. 1 della Legge 15 luglio 2014 n. 444 e sarà pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale di Brindisi

Dott.ssa Alessandra PANNARIA